



R E G I O N E P U G L I A

Linee guida per l'attuazione dei percorsi per la formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia in attuazione dell'articolo 2 comma 2 lettera a) della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia"

Premessa

L'attività professionale di tintolavanderia è stata disciplinata dalla legge n. 84/2006, che ha determinato, tra l'altro, i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia attribuendo alle Regioni la competenza in materia di definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché di individuazione dei diplomi di idoneità professionale inerenti l'attività, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Nel 2010 la legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" è stata modificata dall'art. 79 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (di attuazione della Direttiva Servizi) che ha introdotto alcune significative novità, tra cui la riduzione (da 1.200 a 450 ore) della durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale; la semplificazione procedurale con la previsione della dichiarazione di inizio attività (ora SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente; le modalità di svolgimento dell'attività nel periodo transitorio, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della legge n. 84/2006, con particolare riferimento alla designazione del responsabile tecnico dell'impresa.

Il 25 maggio 2011 la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha approvato le "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia" (di seguito Linee Guida). Il documento disciplina, sulla base di elementi minimi condivisi dalle Regioni, l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 84/2006 finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia.

Il 20 dicembre 2012 la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha definito per il responsabile tecnico i titoli di studio abilitanti.

Va infine richiamato il recentissimo Regolamento Regionale 30 maggio 2013 n. 13 "Legge 22 febbraio 2006 n. 84 Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia Criteri per l'esercizio dell'attività" con cui sono state approvate norme generali per la disciplina dell'attività di tintolavanderia e l'esercizio delle funzioni amministrative, attribuite ai comuni.

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Puglia definisce le modalità di attuazione dei percorsi per la formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia nel rispetto dell'articolo 2 comma 2 lettera a) della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia"

Art. 2 - Descrizione della figura professionale

Come espressamente indicato all'art. 4 comma 1 della Legge n. 84/2006, "presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all'impresa, almeno un Responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale" come descritto negli articoli successivi.

Il Responsabile tecnico sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, intesa come attività dell'impresa che segue, ai sensi ai sensi della legge 22 febbraio 2006, n.84 e s.m.i, trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura,

di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Art. 3 - Articolazione dell'offerta formativa

1. Obiettivo del corso è fornire una preparazione sia teorica, sia pratica adeguata e conforme alla normativa vigente per l'esercizio dell'attività professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia.

2. Durata del corso:

- a. Il corso deve avere una durata di 450 ore, comprensive di formazione frontale, di laboratorio e stage nonché della relativa prova di verifica finale. L'articolazione didattica deve essere conforme a quanto riportato nella **Tabella A**;
- b. il percorso formativo deve prevedere la realizzazione di uno stage di durata e una distribuzione così come previsto nella **Tabella A**);
- c. l'ammissione all'esame finale è prevista al raggiungimento della soglia dell'80% di presenza richiesta;
- d. in caso di assenze superiori al 20% delle ore complessive, il corso si considera interrotto. La ripresa nel corso successivo o presso altro Organismo attuatore e l'eventuale riconoscimento delle ore già svolte, se formalmente documentate, avverranno secondo modalità stabilite dall'Organismo attuatore ricevente.

3. Il numero massimo di allievi per corso è quello consentito secondo la normativa in materia di sicurezza per gli organismi formativi non accreditati e quello stabilito in fase di accreditamento per gli organismi accreditati.

4. Percorso formativo:

- a. Il percorso formativo per competenze, articolato in abilità conoscenze e contenuti è il seguente:

Tabella A)

Competenza n. 1	Abilità	Conoscenze	Contenuti	Ore teoria	Ore stage	Ore totali	
Effettuare processi di lavaggio e smacchiatura finalizzati all'eliminazione dello sporco	Applicare tecniche di riconoscimento delle macchie	Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche)	Caratteristiche delle fibre naturali e sintetiche Nuovi tessuti Pelli, pellicce e tappeti	60		60	
	Applicare tecniche di dosaggio dei detersivi e di additivi in funzione del risultato e utilizzo dei prodotti di smacchiatura	Chimica dei detersivi Elementi di chimica organica e inorganica Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili	Chimica organica e inorganica: tinture e macchie Detersivi ed additivi		40	40	
	Applicare tecniche di smistamento e classificazione dei capi	Principi di scioglimento chimico fisico e biologico	Normativa italiana ed internazionale per l'etichettatura dei capi tessili e di abbigliamento	20	30	50	
	Applicare tecniche di gestione delle sostanze chimiche ed utilizzare appropriate tecniche di lavaggio e stiratura	Tecniche di lavorazione delle fibre	Smacchiatura Tintura			20	20
			Lavorazioni e composizioni			30	30

TOTALE COMPETENZA 1	80	120	200
----------------------------	-----------	------------	------------

Competenza n. 2	Abilità	Conoscenze	Contenuti	Ore teoria	Ore stage	Ore totali	
Utilizzare le macchine ed i programmi di gestione conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	Applicare tecniche di utilizzo delle macchine	Elementi di meccanica elettrica e termodinamica	Tecnologie del settore	5	15	20	
	Utilizzare tecniche di lavaggio nel rispetto delle norme di sicurezza di tutela dell'ambiente e igienicosanitarie	Programmi di lavaggio	Lavaggi: umido, secco, wet cleaning, ecc... Stiro		20	20	
		Legislazione in materia di tutela dell'ambiente	Legislazione ambientale COV Smaltimento rifiuti pericolosi (Sistri) Smaltimento acque	10		10	
		Sicurezza del lavoro Normativa igienico sanitaria	Principi sulle norme di tutela per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008	6		6	
				Datore di lavoro RSPP (*)	16		16
				Primo soccorso	4		4
				Prevenzione incendi	4		4
		Utilizzo pacchetti gestionali	Elementi di informatica	Pacchetti gestionali nell'attività di tintolavanderia Internet, sistemi web per la ricerca nel settore e per assolvimento degli adempimenti	20	5	25
			COV Smaltimento rifiuti pericolosi (Sistri) Smaltimento acque	5	10	15	
TOTALE COMPETENZA 2				70	50	120	

(*) valevole ai fini del rispetto degli obblighi di Legge (art 34 D. Lgs 81/2008)

Competenza n. 3	Abilità	Conoscenze	Contenuti	Ore teoria	Ore stage	Ore totali	
Gestire l'organizzazione e la promozione dell'esercizio	Applicare le normative di settore	Elementi di diritto commerciale	Elementi di diritto commerciale Legislazione in materia di accesso alla professione (Legge 84/2006)	25	10	25	
	Applicare tecniche di gestione personale	Elementi di contrattualistica Normativa di settore	L'imprenditore Legislazione sull'artigianato Normativa regionale, provinciale, comunale Bandi, FDR regionali/nazionali per accedere ai contributi previsti Codice del Consumo: mercato e regole e norme di conciliazione Contratto di lavoro: tipologie di contratti Rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali				
	Applicare metodiche di gestione e organizzazione del magazzino	Elementi di gestione aziendale	di	Tipologie di società. snc, sas, srl, unipersonale supersemplificata cooperative, i consorzi, il franchising. Tipologie di contratto Fatture, ricevute fiscali, registri obbligatori. Fisco: gli studi di settore per la categoria Analisi dei costi e determinazione del prezzo unitario Assicurazione Rapporti con le banche	25		25
				Logistica: organizzazione del processo lavorativo Acquisto di prodotti: il rapporto tra fornitori e clienti, il contratto in esclusiva, la concessione. Gestione del magazzino		20	20
	Applicare modalità di promozione dell'attività professionale	Controllo erogazione del servizio	di	Tecniche di accoglienza/fidelizzazione del cliente		10	10
				Tecniche di comunicazione e vendita		20	20
				Marketing	10		10
	Applicare tecniche di relazione con il cliente	Lingua straniera			20		
	TOTALE COMPETENZA 3				80	50	130
	TOTALE GENERALE				230	220	450

Al termine di ciascun modulo relativo alle Competenze, dovrà essere effettuata una valutazione intermedia degli apprendimenti.

Art. 4 - Requisiti per l'accesso ai corsi

1. Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni
- diploma di scuola secondaria di primo grado

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza, nonché il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istruzione Formativa.

Art. 5 – Riconoscimento di credito formativo

La Regione Puglia intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo in coerenza con le strategie comunitarie e con i documenti di programmazione nazionale riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati i titoli acquisiti o esperienze professionali maturate in contesti coerenti con quelli del percorso formativo.

La procedura di riconoscimento e quantificazione del credito formativo deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

L'accertamento è svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica¹ delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal responsabile della struttura o del corso e composta da almeno due docenti relativi alle discipline oggetto di credito.

Indicativamente si stabiliscono di seguito alcuni principi che devono caratterizzare il processo di riconoscimento del credito.

Il credito non può in nessun caso superare il 50% del monte ore complessivo dell'intervento. Per la fase d'aula il credito va calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in percorsi formativi statali o regionali conclusi con valutazione positiva. L'eventuale maturazione di esperienza professionale nel settore specifico, se almeno biennale² si traduce nel credito in relazione allo stage.

In ogni caso l'eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti a prescindere dall'eventuale concessione del credito ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto.

Art. 6 – Definizione della figura professionale

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione della figura professionale oggetto del percorso formativo dovrà tenere conto:

- del codice ATECO 2008 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti;
- del codice ISTAT CP 2011: 6.5.3.7 Artigiani e addetti alle tintolavanderie e/o del codice NUP in ordine alle figure professionali.

Art. 7 – Metodologia

Ciascun percorso formativo si compone di più unità (UF) ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili alle unità formative e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse.

Le metodologie didattiche pertanto devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline

¹ La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.

² Per esperienza biennale si intende di almeno 24 mesi (=4160 ore), anche non continuativi, nei cinque anni precedenti la richiesta

insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Art. 8 – Titoli equipollenti

L'ordinamento vigente prevede la possibilità che l'idoneità professionale venga acquisita, in alternativa alla frequenza al percorso formativo disciplinato dalle presenti Linee guida, anche dal possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

A) con riferimento all'art. 2 comma 2 lettera c) della Legge 84/2006 e dell'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 12/85/CR6/C9 del 20 dicembre 2012, possesso di:

1) DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO

- a - diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- b - diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA
- c - diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

2) LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/07 FISICA MATEMATICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/31 ELETTROTECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-INF/01 ELETTRONICA
ING-INF/04 AUTOMATICA

B) con riferimento all'art. 2 comma 2 lettera d) della Legge 84/2006 deve aver completato un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

- un anno se preceduto dallo svolgimento di un rapporto lavorativo di apprendistato ovvero di apprendistato professionalizzante ai sensi del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" e ai sensi della Legge Regionale del 22 novembre 2005" n. 13

- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare;
- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Art. 9 - Soggetti attuatori

1 La Regione Puglia definisce le modalità di attuazione dei percorsi di formazione per i Responsabili tecnici di tintolavanderie in applicazione a quanto stabilito dall'art.8 della Legge Regionale del 7 febbraio 2002 n. 15 "Riforma della formazione professionale" e s.m.i. e dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 26 febbraio 2007 n. 172 "Trasferimento di funzioni alle province per le attività formative autofinanziate".

Per garantire un'ampia ed efficiente offerta formativa, i corsi possono essere erogati da:

- Associazioni di categoria del comparto, presenti nel CNEL;
- Organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Puglia secondo la DGR 195/2012 e s.m.i.;
- Organismi di formazione professionale non accreditati autorizzati secondo le modalità di seguito descritte.

Art. 10 – Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dello specifico settore, attraverso il coinvolgimento delle imprese.

A tal fine è possibile attivare un partenariato con le imprese ritenute rappresentative e qualificate del settore, onde garantire a tutti gli utenti del percorso formativo l'inserimento in uno stage coerente col percorso formativo e funzionale al successivo inserimento in azienda.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti.

Art. 11 Modalità di presentazione dell'istanza

La domanda di candidatura dovrà essere costituita dalle seguenti due parti:

1. **Istanza di riconoscimento** composta da un dossier di candidatura contenente la seguente documentazione:
 - a. Domanda di riconoscimento del corso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo proponente – *gli Organismi di formazione accreditati devono indicare il riferimento del provvedimento con cui si è ottenuto l'accreditamento*;
 - b. Copia del documento di iscrizione alla Camera di Commercio non anteriore a 15 giorni dalla presentazione della istanza di candidatura, da cui risulti la composizione degli organi statutari (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Comitato direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) ed i relativi poteri; *documento non richiesto per gli Organismi accreditati*;
 - c. Copia dello statuto o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le attività proprie dell'organismo; *documento non richiesto per gli Organismi accreditati*;
 - d. Dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante e da ciascun amministratore dell'organismo, con allegati documenti di identità di ciascun dichiarante, rese ai sensi dell'art 46 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dalle quali risulti che gli stessi:
 - i. non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;

- ii. non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali
- iii. documentazione attestante il possesso di requisiti gestionali quali:
- iv. organigramma dal quale si evince l'assetto organizzativo;
- v. curricula attestanti le competenze gestionali relative alla funzione di direzione – coordinamento ed alla funzione gestione economico-amministrativa;
- vi. curricula del personale docente dal quale si evince l'esperienza negli ambiti/settori di riferimento dei corsi per i quali si richiede il riconoscimento.

Per gli Organismi accreditati è richiesta solo la documentazione prevista al punto d-vi;

- e. apposito formulario di progetto corso contenente le seguenti informazioni:
 - i. informazioni generali sull'organismo proponente;
 - ii. elenco nominativo dei docenti coinvolti ed elenco nominativo delle altre eventuali risorse umane coinvolte nell'attuazione delle attività;
 - iii. struttura e caratteristiche del percorso formativo
 - 1. numero dei partecipanti;
 - 2. costo di iscrizione a carico del singolo partecipante e l'eventuale ripartizione dello stesso in più soluzioni;
 - 3. durata del percorso formativo (in ore), se superiori a quelle previste dalle "Linee guida";
 - 4. descrizione della singola competenza in cui è suddiviso il percorso formativo corredata da abilità, conoscenze, durata e contenuti (questi ultimi anche se ampliati rispetto alle indicazioni minime da rispettare previste dalle "Linee guida"), metodologie didattiche;
 - 5. metodologia delle verifiche intermedie e finale (tipologia, sistema di valutazione, strumenti, modalità e criteri);
 - 6. attrezzature didattiche, informatiche e tecnologiche.

L'atto di riconoscimento del progetto ha validità annuale ed inoltre ad un unico atto di riconoscimento, possono seguire più istanze di autorizzazione, qualora trattasi di edizioni successive del medesimo progetto corso.

Si precisa che al riconoscimento deve seguire l'effettiva **autorizzazione all'avvio**.

- 2. **Istanza di Autorizzazione all'avvio** composta da un dossier di avvio contenente la seguente documentazione:
 - a. Domanda di autorizzazione all'avvio della singola edizione del corso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo proponente;
 - b. Numero e dati anagrafici dei partecipanti e documentazione attestante il possesso dei requisiti di ingresso indicati nelle "Linee guida";
 - c. Calendario dell'edizione del corso con indicazione su orari, giorni di realizzazione, argomenti e docenti;
 - d. Copia del contratto di iscrizione che regola i rapporti tra l'Organismo di formazione professionale proponente e singolo partecipante, debitamente sottoscritto tra le parti;

Con riferimento alla sede di svolgimento del corso l'Organismo dovrà produrre la seguente documentazione:

- 1) Copia titolo di disponibilità della sede
- 2) Perizia tecnica redatta sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato che attesti:
 - a. la rispondenza ed adeguatezza dei locali dal punto di vista statico, igienico sanitario e antincendio ai fini didattico-formativi;
 - b. gli adempimenti relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 118/71, DPR 384/78, L. 13/89, L. 104/92, DM 236/89, D. Lgs 42/96
 - c. la conformità degli impianti tecnologici (idrico/termico/elettrico) ai sensi del DM n. 37 del 22/01/2008 e degli impianti di sollevamento (ascensori)
 - d. la redazione del documento sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 contenente la relazione sulla valutazione dei rischi con la individuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure di sicurezza;

Tale perizia deve essere corredata da:

- planimetria generale in scala 1:100 contenente l'indicazione dello stato dei luoghi esterni alla struttura e la destinazione dei vani con relative superfici in mq;
- planimetrie di ogni singolo ambiente in scala 1:50 con l'indicazione di tutti gli arredi.
- Elenco riassuntivo delle macchine, attrezzature e arredi in dotazione sia delle aule che dei

laboratori

- 3) Schema "Mod. FP/6", elementi della sede formativa.

Si precisa che per gli Organismi accreditati non occorre presentare la documentazione sopra elencata relativa alla sede.

I soggetti gestori sono tenuti ad attrezzare i locali adibiti ad aule teoriche rispettando le seguenti indicazioni: altezza non inferiore a m. 3 e una superficie di mq 1,2 per allievo in analogia alla circolare del M.P.I. n. 377 del 9/12/1987; i locali adibiti a laboratori rispettando le seguenti indicazioni: altezza non inferiore a m. 3 e una superficie di mq 2 per allievo.

Nel caso di *svolgimento dell'attività presso un edificio scolastico pubblico*, tutta la documentazione relativa alla sede dovrà essere sostituita dalla seguente :

- a) Dichiarazione dell'Autorità scolastica o Autorità Pubblica competente attestante gli adempimenti, ai sensi del D.Lgs 81/2008 successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi e del piano di sicurezza;
- b) Dichiarazione dell'Autorità scolastica o Autorità Pubblica competente attestante la disponibilità delle aule per l'attività formativa da realizzare;
- c) Planimetria dei locali da utilizzare in scala 1:100 completa di didascalia e quote, firmata da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante dell'Ente gestore o suo delegato;
- d) Elenco riassuntivo dei locali e delle attrezzature, conforme al mod. FP/6

Per gli Organismi non accreditati l'autorizzazione all'avvio è subordinata al rilascio da parte Servizio Formazione Professionale della Provincia di propria competenza - del verbale di *Riconoscimento Sede Operativa* riportante esito positivo.

L'istanza di riconoscimento del progetto corso e l'istanza di autorizzazione all'avvio possono essere presentate contestualmente.

Il riconoscimento e l'autorizzazione saranno rilasciate esclusivamente a coloro che hanno ottenuto parere favorevole espresso dall'**Amministrazione Provinciale secondo le modalità previste al successivo articolo 12.**

L'attività di formazione, autonomamente finanziata, potrà essere svolta dagli Organismi accreditati, a condizione che la stessa sia nettamente distinta e separata, dal punto di vista *organizzativo, amministrativo e contabile* dalle attività formative finanziate.

Durante il corso la Provincia tramite proprio personale effettuerà verifiche in loco, per accertare il regolare svolgimento delle attività. Nel caso di controlli in loco, il responsabile dell'Organismo attuatore è tenuto a consentire l'accesso ai locali, sede di svolgimento delle attività, al personale della Provincia.

I termini di presentazione, le modalità attuative e gli esiti dell'istruttoria delle candidature saranno disciplinate dall'amministrazione provinciale.

Art. 12 Procedure e criteri di valutazione

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità il progetto risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità:

- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalle presenti Linee guida;
- sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni;
- caratteristiche dei destinatari
- durata e articolazione del progetto
- completezza delle informazioni e della documentazione richiesta

Art. 13 – Verifica finale

Al termine del corso si terrà una prova finale, finalizzata a valutare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste.

Sono ammessi alla prova finale coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste.

La valutazione delle competenze deve essere effettuata mediante una prova scritta e un colloquio orale interdisciplinare sulle materie oggetto del corso.

La prova si deve svolgere non oltre 10 giorni dopo il termine delle attività.

L'Organismo attuatore deve ufficializzare la data della prova finale secondo le modalità e i termini previsti dall'Amministrazione Provinciale.

La prova di verifica finale è definita e realizzata da una Commissione istituita dai soggetti attuatori; la commissione è composta da 3 componenti individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

La commissione redigerà un apposito **Verbale di verifica dell'apprendimento** firmato dal legale rappresentante secondo il modello allegato (*Allegato C1*).

Art. 14 – Attestati rilasciati

Al candidato che supera la prova di verifica finale viene rilasciato un "**Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti**" valido per svolgere l'attività di *Responsabile tecnico di tintolavanderia* di cui alla Legge n. 84/2006 (*Allegato C2*).

L'attestato deve contenere i seguenti elementi minimi:

- i. denominazione del soggetto formatore
- ii. dati anagrafici del corsista
- iii. titolo del corso e normativa di riferimento (regionale e nazionale)
- iv. durata del corso
- v. per il soggetto attuatore: timbro e firma del responsabile del corso
- vi. firma del Presidente della commissione esaminatrice
- vii. per la Provincia: timbro e firma del Dirigente dell'Ufficio preposto

L'Attestato è spendibile su tutto il territorio nazionale e costituisce requisito indispensabile per l'assolvimento della funzione di Responsabile tecnico di tintolavanderia ai sensi della Legge 22/02/2006 n. 84.

L'attestato finale, conforme all'*Allegato C2* e alle presenti disposizioni è rilasciato e registrato dal Soggetto Formatore che gestisce l'iniziativa. Il soggetto formatore dovrà inoltrarli al Servizio Formazione Professionale della Provincia di competenza per la vidimazione, entro 30 giorni dalla data della avvenuta verifica finale, accompagnati da una copia conforme del verbale finale di verifica dell'apprendimento e dall'Elenco dei partecipanti ammessi alla verifica finale (*Allegato C3*).

Il mancato superamento della verifica finale consentirà il rilascio di un "**Attestato di frequenza**" utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore.

Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione.